

INVALIDITÀ CIVILE

PREMESSA

Le pagine che seguono sono state scritte per facilitare il compito alle persone che intendono inoltrare la domanda per il riconoscimento dell'Invalidità Civile o dei benefici della Legge 104, in quanto affette da Diabete Mellito.

Lo scopo è di chiarire, per quanto possibile in termini semplici, quali sono le percentuali di invalidità in relazione alle menomazioni presentate, quali sono i benefici derivanti dai vari punteggi di invalidità e qual è la prassi per inoltrare la domanda di invalidità.

Chi scrive ha cercato di semplificare al massimo i concetti, pur trattandosi di una normativa complessa e per certi aspetti ostile. Ciò è avvenuto perché, dopo la pubblicazione della Legge nel 1988 e poi nel 1992, si sono via via aggiunte leggi e leggi che, a seconda dei Governi che si sono succeduti, hanno aggiunto (a volte tolto) benefici di vari tipi, ad esempio di natura fiscale, che con l'impianto originario delle norme avevano poco a che fare. Ad esempio non tutti sanno che alcune persone chiedono l'invalidità Civile perché così possono frequentare le piscine comunali gratis.....

Ovviamente quanto si trova in queste pagine non è esaustivo della materia, e forse neppure chiarisce a fondo certi aspetti: soprattutto non vengono descritti tutti i benefici, che chiamerei "minori". Per avere informazioni complete bisogna rivolgersi agli esperti, all'INPS in primo luogo, ma anche agli Enti di Patronato e alle Associazioni di categoria (ANMIC, ANFASS, ecc).

Molte informazioni si trovano nei siti Internet che vengono citati in fondo a questa pagina, con l'avvertenza tuttavia che alcune pagine di questi siti non sono sempre aggiornate, specie se non si tratta di siti ufficiali.

Con la speranza di avere dato un "piccola mano" a chi è interessato alla materia, faccio i migliori auguri a tutti, scusandomi per i possibili errori che si possono trovare nel testo.

Vito Verga

Verona novembre 2017

ALCUNI SITI INTERNET DI INTERESSE:

www.inps.it

WWW.SUPERABILE.IT;

WWW.DIRITTIERISPOSTE

WWW.DISABILI.COM

WWW.HANDYLEX.ORG

INVALIDITÀ CIVILE

Chi è considerato INVALIDO CIVILE?

Secondo le definizioni di legge:

- Il cittadino di età compresa tra i 18 e i 65 anni portatore di menomazioni congenite o acquisite, anche di carattere progressivo, che determinino una riduzione della capacità lavorativa in misura superiore a 1/3 (33%). Sono valutati anche i disturbi psichici e le insufficienze mentali.
- Il minore di 18 anni, con “difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie dell’età” (per i minori non si applicano le tabelle percentuali).
- Il cittadino con più di 65 anni che abbia “difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età”. Per gli anziani le tabelle vengono applicate solo per esigenze particolari.
- Sono considerati invalidi civili anche i ciechi e i sordi (tabelle particolari).

LA TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO DI INVALIDITÀ CIVILE.

Un’apposita tabella prevista dall’ art. 2 del D. Lgs 509/1988 e approvata con decreto del Ministero della Sanità il 5 febbraio 1992 indica per ogni tipo di patologia o condizione invalidante la percentuale di riduzione della capacità lavorativa. In alcuni casi è indicato un valore fisso, in altri un minimo e un massimo (a seconda della gravità della malattia). Siccome la tabella è molto lunga e complessa, qui di seguito se ne riporta un estratto, con un elenco delle patologie di maggior interesse per la valutazione del punteggio per la persona con diabete mellito, comprese le eventuali complicanze e co-morbidità.

APPARATO ENDOCRINO

	Min	Max	Fisso
OBESITÀ - (INDICE DI MASSA CORPOREA COMPRESO TRA 35 E 40) CON COMPLICANZE ARTROSICHE	31	40	0
ARTROPATIA GOTTOSA CON GRAVE IMPEGNO RENALE	91	100	0
DIABETE INSIPIDO RENALE	0	0	46
DIABETE MELLITO TIPO 1° O 2° CON COMPLICANZE MICRO - MACROANGIOPATICHE CON MANIFESTAZIONI CLINICHE DI MEDIO GRADO (CLASSE III)	41	50	0
DIABETE MELLITO INSULINO - DIPENDENTE CON MEDIO CONTROLLO METABOLICO E IPERLIPIDEMIA O CON CRISI IPOGLICEMICHE FREQUENTI NONOSTANTE TERAPIA (CLASSE III)	51	60	0
DIABETE MELLITO COMPLICATO DA GRAVE NEFROPATIA E/O RETINOPATIA PROLIFERANTE, MACULOPATIA, EMORRAGIE VITREALI E/O ARTERIOPATIA OSTRUTTIVA (CLASSE IV)	91	100	0

APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO

Min	Max	Fisso
-----	-----	-------

MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA LIEVE (I CLASSE NYHA)	21	30	0
MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA MODERATA (II CLASSE NYHA)	41	50	0
MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA GRAVE (III CLASSE NYHA)	71	80	0
MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA GRAVISSIMA (IV CLASSE NYHA)	0	0	100

APPARATO LOCOMOTORE - ARTO INFERIORE

	Min	Max	Fisso
PIEDE PIATTO MONOLATERALE NON COMPLICATO	0	0	4
AMPUTAZIONE DI COSCIA	0	0	65
AMPUTAZIONE DI GAMBA SENZA POSSIBILITÀ DI PROTESI	0	0	60
AMPUTAZIONE DI GAMBA TERZO MEDIO PROTESIZZABILE	0	0	46
AMPUTAZIONE DI GAMBA TERZO SUPERIORE	0	0	60
AMPUTAZIONE DI GINOCCHIO	0	0	55
AMPUTAZIONE TARSO - METATARSICA	0	0	46
DISARTICOLAZIONE DI ANCA	0	0	85
DISARTICOLAZIONE DI GINOCCHIO	0	0	65
EMIPELVECTOMIA	0	0	100
PERDITA DEI DUE ALLUCI	0	0	15
PERDITA DEI DUE PIEDI	0	0	70
PERDITA DI UN PIEDE	0	0	35

APPARATO URINARIO

	Min	Max	Fisso
PROSTATITE CRONICA O IPERTROFIA PROSTATICA	11	20	0
RITENZIONE URINARIA CRONICA CON CATETERE A PERMANENZA	0	0	46
RITENZIONE URINARIA CRONICA CON CATETERISMO SALTUARIO	0	0	25
RITENZIONE URINARIA CRONICA (PLURISETTIMANALE)	0	0	35
MEGAVESCICA	0	0	30
IDRONEFROSI BILATERALE	41	50	0
IPOPLASIA RENALE BILATERALE	0	0	75
IPOPLASIA SEGMENTARIA RENALE SENZA DISTURBI FUNZIONALI	0	0	15
NEFRECTOMIA CON RENE SUPERSTITE INTEGRO	0	0	25
NEFROLITIASI CON NECESSITÀ DI DIETA RIGIDA E DI ALMENO 2 CONTROLLI E/O TRATTAMENTI ANNUALI	21	30	0
PTOSI RENALE BILATERALE NON COMPLICATA	0	0	15
RENE A FERRO DI CAVALLO CON CALCOLOSI	0	0	45
RENE A FERRO DI CAVALLO CON IDRONEFROSI	0	0	55
RENE A FERRO DI CAVALLO NON COMPLICATO	11	20	0
RENE ECTOPICO PELVICO	0	0	11
RENE MULTICISTICO UNILATERALE NON COMPLICATO	0	0	21
RENE POLICISTICO BILATERALE	0	0	70
SINDROME NEFROSICA CON INSUFFICIENZA RENALE GRAVE	81	90	0

SINDROME NEFROSICA CON INSUFFICIENZA RENALE LIEVE	31	40	0
PIELONEFRITE CRONICA	0	0	30
ESITI DI NEFROPATIA IN TRATTAMENTO DIALITICO PERMANENTE	91	100	0
TRAPIANTO RENALE	0	0	60

SISTEMA NERVOSO PERIFERICO

	Min	Max	Fisso
LESIONE DEL N. SCIATICO (TRONCO COMUNE)	21	30	0
LESIONE DEL N. SCIATICO - POPLITEO ESTERNO	0	0	25
PARAPARESI CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O PARAPLEGIA ASSOCIATA O NON A DISTURBI SFINTERICI	0	0	100
PARAPARESI CON DEFICIT DI FORZA LIEVE	31	40	0
PARAPARESI CON DEFICIT DI FORZA MEDIO	51	60	0
PARESI DELL'ARTO INFERIORE CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O PLEGIA	41	50	0
PARESI DELL'ARTO INFERIORE CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O PLEGIA ASSOCIATA AD INCONTINENZA SFINTERICA	71	80	0
PARESI DELL'ARTO INFERIORE CON DEFICIT DI FORZA LIEVE	11	20	0
PARESI DELL'ARTO INFERIORE CON DEFICIT DI FORZA MEDIO	21	30	0
PARESI DELL'ARTO SUPERIORE DOMINANTE CON DEFICIT DI FORZA LIEVE	21	30	0
PARESI DELL'ARTO SUPERIORE DOMINANTE CON DEFICIT DI FORZA MEDIO	41	50	0
PARESI DELL'ARTO SUPERIORE DOMINANTE CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O PLEGIA	61	70	0
PARESI DELL'ARTO SUPERIORE NON DOMINANTE CON DEFICIT DI FORZA LIEVE	21	30	0
PARESI DELL'ARTO SUPERIORE NON DOMINANTE CON DEFICIT DI FORZA MEDIO	31	40	0
PARESI DELL'ARTO SUPERIORE NON DOMINANTE CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O PLEGIA	51	60	0
TETRAPARESI CON DEFICIT DI FORZA MEDIO	71	80	0
TETRAPARESI CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O TETRAPLEGIA CON ASSOCIAZIONE O NON A INCONTINENZA SFINTERICA	0	0	100
SINDROME DELLA CAUDA EQUINA COMPLETA CON DISTURBI SFINTERICI E ANESTESIA A SELLA	61	70	

APPARATO VISIVO

	Min	Max	Fisso
ANOFTALMO CON POSSIBILITÀ DI APPLICARE PROTESI ESTETICA	0	0	30
ANOFTALMO SENZA POSSIBILITÀ DI APPLICARE PROTESI ESTETICA	31	40	0
CATARATTA (CONGENITA - TRAUMATICA - SENILE) SENZA RIDUZIONE DEL VISUS INTERVENTO CHIRURGICO POSSIBILE	0	0	5
CECITÀ BINOCULARE	0	0	100
CECITÀ MONOCULARE	0	0	30
CECITÀ MONOCULARE CON VISUS DELL'OCCHIO CONTROLATERALE SUP. 1/20 - INF. 3/50	8	19	00
CECITÀ MONOCULARE - VISUS CONTROLATERALE SUP. 3/50 - INF. 1/10 CON RIDUZIONE DEL CAMPO VISIVO DI 30°	71	80	0
CECITÀ MONOCULARE - VISUS NELL'OCCHIO CONTROLATERALE INF. 1/20	91	100	0

CHERATOCONO - POSSIBILITÀ DI CORREZIONE CON OCCHIALI O LENTI CORNEALI	0	0	5
DIPLOPIA IN POSIZIONE PRIMARIA	0	0	25
DIPLOPIA NELLO SGUARDO IN ALTO	0	0	5
DIPLOPIA NELLO SGUARDO IN BASSO	0	0	20
DIPLOPIA NELLO SGUARDO LATERALE	0	0	10
DISCROMATOPSIA CONGENITA O ACQUISITA	1	10	0
EMIANOPSIA BINASALE	0	0	20
EMIANOPSIA BITEMPORALE	0	0	60
EMIANOPSIA INFERIORE	0	0	41
EMIANOPSIA NASALE	0	0	10
EMIANOPSIA OMONIMA	0	0	40
EMIANOPSIA SUPERIORE	0	0	10
EMIANOPSIE MONOCULARI - CONSERVAZIONE DEL VISUS CENTRALE	0	0	20
EMIANOPSIE MONOCULARI - SENZA CONSERVAZIONE DEL VISUS CENTRALE	0	0	60
MALATTIE DEL VITREO CON VISUS INFERIORE A 5/10	0	0	10
QUADRANTOPSIE - SUPERIORE O INFERIORE	0	0	10
RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO FRA 10° E 30° DAL PUNTO DI FISSAZIONE DI UN SOLO OCCHIO	0	0	10
RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO FRA 10° E 30° IN ENTRAMBI GLI OCCHI	31	40	0
RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO INFERIORE A 10° IN UN SOLO OCCHIO	0	0	15
RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO INFERIORE A 10° IN ENTRAMBI GLI OCCHI	0	0	80
PERDITE DEL VISUS MONO E BINOCULARI (PUNTEGGIO COME DA TABELLA ALLEGATA) (*)	0	0	0
COLOBOMA	0	0	5
CORIORETINITE - ESITI CICATRIZIALI SENZA RIDUZIONE DEL VISUS O CAMPIMETRICA	0	0	5
DISTACCO DI RETINA - OPERATO CON RECUPERO DELLA FUNZIONE	0	0	5
ECTROPION PALPEBRALE	0	0	8
ENTROPION PALPEBRALE	1	10	0
GLAUCOMA ACQUISITO	11	20	0
GLAUCOMA CONGENITO	0	0	10
OCCHIO SECCO	1	10	0
PARALISI DEL M. ORBICOLARE	1	10	0
EPIFORA	1	10	0

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI DEFICIT VISIVI BINOCULARI

VISUS	9/10	8/10	7/10	6/10	5/10	4/10	3/10	2/10	1/10	1/20	MENO DI 1/20
9/10 a 8/10	0		2		3		5	7	10	15	20

7/10 a 6/10	2	3	5	7	10	15	20	30
5/10 a 4/10	3	5	7	10	15	20	30	40
3/10	5	7	10	15	20	30	40	60
2/10	7	10	15	20	30	40	60	70
1/10	10	15	20	30	40	60	70	80
1/20	15	20	30	40	60	70	80	100
MENO DI 1/20	20	30	40	60	70	80	100	100

Infermità plurime.

Cosa accade se la stessa persona ha più infermità? Se le infermità sono a carico dello stesso organo o dello stesso apparato, come ad esempio l'apparato digerente (infermità "concorrenti") si stabiliscono le percentuali assegnate a ciascuna di esse e si sommano.

Se invece sono 'coesistenti', vale a dire interessano organi o apparati diversi, si valuta la percentuale di ciascuna e si procede a un calcolo detto calcolo riduzionistico nel quale, alla somma dei primi due valori percentuali viene sottratto il loro prodotto. Se i valori sono più di due, il numero ottenuto dalla prima operazione viene associato al parametro della terza percentuale e così via.

LE PERCENTUALI DI INVALIDITA' E I RELATIVI BENEFICI

Come detto, il requisito minimo per l'invalidità civile è essere affetti da malattie e menomazioni permanenti e croniche, sia di natura fisica che psichica ed intellettiva che riducono la capacità lavorativa della persona in misura non inferiore ad un terzo (cioè superiore al 33%). Ricordo che per i minori di 18 anni e per gli ultra65enni la definizione di invalido civile (vedi sopra) non tiene conto della "capacità lavorativa" e quindi non si applicano le tabelle con le relative percentuali (con qualche eccezione per gli anziani).

Questi sono i benefici a seconda della percentuale di invalidità crescente (ogni fascia di percentuale comprende anche i benefici delle fasce precedenti):

Fino a 33%. Non invalido.

Da 34 % Concessione di ausili e protesi. Le concessione di ausili e protesi è subordinata alla diagnosi indicata nella certificazione di invalidità. Libero accesso alle piscine comunali di Verona.

DA 46% COLLOCAMENTO MIRATO ai sensi della "Legge 68 del 1999". L'invalido è iscritto nelle liste speciali di collocamento ("categorie protette"). Il lavoro assegnato dovrà tenere conto delle menomazioni dell'invalido.

Da 51% Congedo straordinario per cure, se previsto dal Contratto di Lavoro.

Da 66% Gli studenti universitari con invalidità pari o superiore al 66% e riconosciuti soggetti con handicap (Legge 104) sono esentati dal pagamento delle tasse universitarie.

Da 67% Esenzione dal ticket per visite specialistiche, esami ematochimici ed esami strumentali. Per i dipendenti pubblici: diritto di scelta tra le sedi di lavoro disponibili e precedenza per trasferimento di sede a domanda (benefici previsti anche dalla Legge 104, vedi oltre). Tessera regionale per abbonamenti a tariffa agevolata su tutte le autolinee di trasporto pubblico.

Da 74% ASSEGNO MENSILE di ASSISTENZA, (detta comunemente “pensione di invalidità civile”) concesso alle persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni prive di impiego, nel rispetto dei limiti di reddito per usufruirne. E' incompatibile con altri redditi pensionistici. Per chi supera i 65 anni d'età è previsto l'assegno sociale dell'INPS.

Da 75% I lavoratori che risultano invalidi oltre il 75%, a partire dalla data del riconoscimento dell'invalidità, hanno diritto a 2 mesi di contributi figurativi aggiuntivi per ogni anno, che consentono di andare in pensione anticipatamente, restando fisso a 5 anni l'anticipo massimo consentito.

Da 80% I lavoratori che hanno un'invalidità superiore all'80% hanno diritto ad accedere alla pensione di vecchiaia anticipata. Per accedervi sono richiesti almeno 60 anni di età per gli uomini e 55 per le donne, a cui si aggiungono gli adeguamenti alla speranza di vita.

100% Esenzione dal Ticket sui farmaci (esclusa la quota fissa e i farmaci in classe C). PENSIONE DI INABILITA' per le persone di età compresa tra 18 e 65 anni, nel rispetto dei limiti reddituali.

100% più Indennità di Accompagnamento L'Indennità di Accompagnamento viene concessa alle persone non autosufficienti, con ciò intendendo la persona incapace di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, con ciò intendendo gli atti “semplici” (es. lavarsi, vestirsi, alimentarsi, ecc). Oltre ai benefici dei punti precedenti viene concesso il beneficio economico dell' INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO, indipendentemente dall'età e dai redditi posseduti, che viene sospesa durante i periodi di ricovero gratuito in istituto.

Al compimento del 65° anno di età, l'Assegno Mensile di Assistenza o la Pensione di Inabilità si trasformano in Assegno Sociale.

I benefici spettanti ai **minori di 18 anni**, con “difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie dell'età” sono:

- indennità di frequenza (assegno mensile, concesso in relazione al reddito)
- indennità di accompagnamento (se ve ne sono i requisiti, vedi sopra);
- prestazioni riabilitative (fisioterapiche, protesiche), cure termali, esenzione ticket su farmaci, analisi di laboratorio, visite specialistiche, ecc.

Al compimento del 18° anno dovrà essere rivalutato il grado di invalidità. Questa visita verificherà la permanenza dei requisiti necessari per continuare a percepire l'indennità di accompagnamento (nel caso si sia titolari di questa prestazione), ovvero stabilirà la percentuale di invalidità civile (v. sopra).

- **Per i sordi e i ciechi civili:** i benefici economici non sono collegati ad una percentuale, bensì al grado di diminuzione visiva, nel caso di non vedenti, e allo status di sordomuto, se si rientra nei requisiti di legge: perdita di 75 db. e sordità insorta prima dell'età evolutiva (12 anni). Se le minorazioni visive o uditive non sono così gravi da rientrare nelle definizioni di “sordo” o “cieco civile”, vengono comunque valutate come minorazioni tabellate nelle tabelle dell'Invalidità Civile.

DISABILITA': Legge 68/99

La Legge 68/99 stabilisce che le aziende con più di 15 dipendenti debbano assumere almeno un lavoratore appartenente alle “categorie protette”; le aziende da 36 a 50 dipendenti ne devono assumere almeno 2, ecc. I lavoratori Invalidi Civili con percentuale dal 46% rientrano in questa categoria.

DA 46% COLLOCAMENTO MIRATO. L'invalido è iscritto nelle liste speciali di collocamento (“categorie protette”). Il lavoro assegnato dovrà tenere conto delle menomazioni dell'invalido.

Dal 51% L'azienda riceve rimborso per l'adattamento del posto di lavoro al lavoratore invalido e per l'abbattimento di barriere architettoniche.

Dal 61% L'Azienda può computare l'invalido, già assunto, al fine di adempiere all'obbligo di ottemperare alla norma sul collocamento obbligatorio.

Dal 67% L'azienda può usufruire della fiscalizzazione, fino a 5 anni, dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al lavoratore invalido.

Dal 79% L'azienda può usufruire della fiscalizzazione, fino a 8 anni, dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al lavoratore invalido.

LA LEGGE 104

Si tratta della “legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap” (legge 104/92). All'articolo 3, comma 1, viene definita la persona handicappata come “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. Quando poi la minorazione ha ridotto l'autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (articolo 3, comma 3, legge 104/92) la persona è valutata in stato di **handicap grave**.

L'accertamento dello stato di handicap si basa quindi su principi diversi da quelli per il riconoscimento dell'invalidità civile, poiché per la valutazione dell'handicap si tiene conto della difficoltà di inserimento sociale della persona disabile, difficoltà che è dovuta non solo alla patologia o menomazione di cui questa persona è affetta, ma anche alla sua situazione reale di vita, tenuto anche conto dell'età. In particolare può essere complessa la definizione di "handicap in situazione di gravità" (che dà luogo ai maggiori benefici) in quanto la gravità, come detto, non è data solo dalla gravità della malattia, ma soprattutto dalla valutazione delle condizioni reali della persona in esame, di quanto supporto esterno ha bisogno, ecc.

I benefici che derivano dal riconoscimento dello stato di handicap sono esclusivamente sociali, lavorativi e fiscali, non economici e si diversificano poi a seconda che sia stata riconosciuta o meno la condizione di handicap grave.

Agevolazioni per persona con handicap (comma 1):

- Se l'interessato ha anche un'invalidità civile superiore a 66%: diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili e precedenza nelle graduatorie se è stata fatta domanda di trasferimento (art. 21 Legge 104/92), in caso di assunzione in enti pubblici;
- Diritto agli ausili necessari per sostenere le prove, nonché alla disponibilità di tempi aggiuntivi a quelli stabiliti (art. 20 Legge 104/92) in caso di esami pubblici o abilitazione alle professioni;
- Possibilità di acquisto auto con Iva al 4% ed esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche (art. 8 della Legge 449/97 e art. 30 comma 7 della Legge 328/2000), sempre che la persona con handicap abbia ridotte capacità motorie permanenti o sia affetta da pluriamputazioni o ancora abbia un handicap psichico o mentale con indennità di accompagnamento;
- Possibilità di acquisto con Iva al 4% di apparecchiature e dispositivi meccanici, elettronici o informatici, anche appositamente fabbricati, preposti alla riabilitazione o a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente e l'accesso all'informazione e alla cultura (art. 3 del DM 14/3/1998), in caso di disabilità motoria, visiva, uditiva o del linguaggio.

Agevolazioni per persona con handicap grave (comma 3):

Nel caso in cui l'handicap riguardi un figlio minore:

- La lavoratrice madre o padre in alternativa, possono ottenere il prolungamento dell'astensione facoltativa dal lavoro oppure in alternativa 2 ore di permesso giornaliero (se genitori di bambino con età tra 0 e 3 anni)
- Chiunque assiste un bambino di età non inferiore a tre anni può usufruire di: 3 giorni di permesso mensile purché il soggetto non sia ricoverato a tempo pieno; 2 anni di congedo straordinario retribuito (coperti da contribuzione) per assistere a casa un figlio; del diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina; diritto di non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede di lavoro.

Il lavoratore **portatore di handicap grave** può usufruire di permessi lavorativi per prendersi cura di **se stesso**. Il lavoratore ha diritto di assentarsi dal lavoro per 3 giorni al mese o, in alternativa, per 2 ore al giorno tutti i giorni. Se l'attività lavorativa giornaliera è inferiore alle 6 ore, il permesso orario giornaliero si riduce ad 1 ora.

Il lavoratore può chiedere un permesso lavorativo per **assistere un familiare con handicap grave**. Il lavoratore ha diritto di assentarsi dal lavoro per 3 giorni al mese. Il lavoratore, su richiesta, deve essere in grado di documentare al datore di lavoro che il tempo di mancato lavoro è stato impiegato per l'assistenza del familiare (giurisprudenza).

E' anche possibile richiedere il **congedo straordinario retribuito di due anni**, fruibile dal lavoratore dipendente per assistere il familiare (figlio, fratello e/o sorella, coniuge, genitore) portatore di handicap in condizioni di gravità.

Si sottolinea che la certificazione di handicap e di handicap grave è solo uno dei requisiti per godere delle agevolazioni: devono sussistere altre condizioni specificamente richieste per usufruire di ogni singola facilitazione (vedi siti specialistici).

CONTRASSEGNO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA

Le "persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta" possono richiedere il cosiddetto "contrassegno invalidi" di colore azzurro (modello unificato europeo).

Per il rilascio del contrassegno, l'interessato deve rivolgersi al proprio Distretto Sanitario di base, munito del verbale rilasciato dalla Commissione Invalidi Civili, che attesti la condizione di cui sopra. Il contrassegno viene poi rilasciato dall'Autorità Comunale (Comando Vigili Urbani).

AGEVOLAZIONI FISCALI E CONTRIBUTI VARI

Come accennato nella premessa di questo documento, vi sono altre agevolazioni e contributi per gli invalidi civili. Trattandosi di materia complessa esula dallo scopo di questo articolo, per cui rimando le persone interessate alla lettura di uno dei siti citati in premessa.

COME OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DELL' INVALIDITA' CIVILE

Dal 1 gennaio 2010 le domande per ottenere i benefici in materia di invalidità , cecità e sordità civile, handicap, e disabilità devono essere presentate **all'INPS**, accompagnate dalla certificazione medica, **UNICAMENTE TRAMITE INTERNET**.

Chi intende presentare domanda per il riconoscimento di una infermità invalidante deve:

1. Recarsi da un medico abilitato alla compilazione online del certificato medico introduttivo, perché sia attestata la patologia invalidante;
2. Presentare la domanda di riconoscimento dei benefici all'INPS via Internet, direttamente o meglio tramite un Patronato o le Associazioni di categoria (es: **ANMIC**, **ANFASS**). Nella domanda va specificato quali benefici vengono chiesti: Invalidità civile, Legge 104, Legge 68.
3. Effettuare la visita medica di accertamento presso la Commissione nella sede INPS, nella data che gli verrà comunicata (a Verona le Commissioni non sono più in carico alle ULSS).

LA CERTIFICAZIONE MEDICA

Il medico certificatore deve essere abilitato, cioè deve aver fatto richiesta all'INPS e aver ottenuto un codice PIN che permette la trasmissione della certificazione medica online (il medico di base in genere è abilitato). Il medico compilerà il certificato sulla base del modello messo a disposizione sullo stesso sito. Una volta completata l'acquisizione online del certificato, il medico deve consegnare al richiedente:

- l'attestato di trasmissione che riporta in numero di certificato e che deve essere conservato dal richiedente per l'abbinamento della certificazione medica alla successiva domanda;
- la copia originale firmata del certificato;
- l'eventuale certificato di intrasportabilità in caso di richiesta di visita domiciliare (si fa presente che le visite domiciliari vengono effettuate solo per casi documentati con pericolo di aggravamento dell'invalido in caso di spostamenti e compatibilmente con le dotazioni delle Commissioni).

NB: Il certificato ha una validità massima di 30 giorni dal rilascio (ai fini dell'abbinamento alla domanda).

LA VISITA MEDICA PRESSO LA COMMISSIONE INPS

Bisogna presentarsi alla visita, nella data fissata, con un valido documento di identità, il certificato medico in originale firmato e tutta la documentazione sanitaria in possesso del richiedente.

Sarà possibile per il richiedente farsi assistere da un medico di fiducia.

In caso di assenza ingiustificata l'INPS provvederà a una nuova convocazione. Nel caso di due assenze consecutive saranno considerate come una RINUNCIA alla domanda, con perdita di efficacia della stessa. Al termine della visita viene redatto il verbale elettronico, riportando l'esito, i codici nosologici internazionali (ICD-9) e l'eventuale indicazione di patologie che comportano l'esclusione di successive visite di revisione.